

Comune di OVADA

Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER IL SERVIZIO**  
**DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**



---

*CASA EDITRICE F. APOLLONIO & C.*

*Brescia - 1962 - (n. 3283 cat.)*

Art. 1.

**(Disciplina del servizio)**

Il servizio di noleggio con conducente che viene istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato oltre che dal D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e relativo regolamento di esecuzione e dagli articoli 105 e 113 del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, dalle disposizioni del presente Regolamento Comunale.

Art. 2.

**(Cosa s'intende per servizio di noleggio con conducente)**

Per servizio di noleggio con conducente si intende quello che viene esercitato con autoveicoli muniti di carta di circolazione da rilasciare in conformità della legge in vigore (articolo 58 - comma 6° del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).

Art. 3.

**(Determinazione del numero degli autoveicoli da ammettersi in servizio di noleggio con conducente)**

Il numero il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente vengono fissati con deliberazione del Consiglio Comunale fermo restando, in caso di diminuzione e fino alla loro normale scadenza, le licenze comunali di esercizio in corso, ai sensi dell'art. 9 e salvo quanto disposto dall'articolo 20.

Nei Comuni costituiti da frazioni o da diversi centri abitati, il numero di detti autoveicoli potrà essere ripartito, in base a deliberazione del Consiglio Comunale, tra le frazioni o centri suddetti.

Art. 4.

**(Licenza comunale d'esercizio)**

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre regolare licenza di esercizio della Autorità comunale la quale provvede sentite le competenti organizzazioni di categoria.

Nell'ambito del Comune è vietato procurarsi il noleggio con stabilità e continuità ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni.

Art. 5.

**(Domanda per l'esercizio - Contenuto - Documentazione)**

Chi intende ottenere la licenza comunale d'esercizio di servizio di noleggio con conducente deve farne domanda, in bollo, al Sindaco.

Nella domanda, oltre alle complete generalità del richiedente, debbono essere specificatamente indicati il numero ed il tipo degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) licenza ottenuta a norma dell'art. 86 del T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza; approvato con R.D. 18/6/1931 N. 773 -

b) dimostrazione che il richiedente è provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

c) certificato comprovante l'iscrizione del richiedente alla Camera di Commercio per l'attività dei trasporti;

d) eventuale certificato di associazione alla organizzazione di categoria competente;

e) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi, sempre che il richiedente non sia anche conducente e come tale, munito della patente di guida per autoveicoli, (articolo 80 - D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393);

f) bolletta comprovante il pagamento presso l'Ufficio del Registro del Distretto della tassa di concessione governativa;

g) marca da L. 400..... per la licenza.

Qualora la domanda sia presentata da una società commerciale, i documenti di cui sopra debbono essere prodotti da parte ed a nome dei legali rappresentanti della società stessa.

Art. 6.

**(Concessione della licenza d'esercizio - Titoli di preferenza)**

Costituisce titolo di preferenza per la concessione della licenza comunale di esercizio, la specifica professionalità del richiedente.

Inoltre, vanno considerati i titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamenti, per la concessione d'impieghi pubblici.

Art. 7.

**(Inizio e modalità del servizio)**

Il richiedente, avuta notifica dell'accoglimento della domanda presentata ai sensi dell'art. 5, ha l'obbligo d'iniziare il servizio entro 3 mesi dalla data della notifica stessa.

Il titolare del servizio stesso deve produrre al Comune l'elenco degli autoveicoli da impiegarsi entro il termine di 15 giorni affinché possa farsi luogo al rilascio del titolo per effettuare il servizio ed alle relative carte di circolazione (art. 58 D.P.R. 16 giugno 1959, numero 393). Deve anche produrre l'elenco dei conducenti che intende di adibire alla guida degli autoveicoli, esibendo le patenti prescritte dall'articolo 80 del Decreto Presidenziale sopracitato, nonché i certificati di cui all'articolo 121 della Legge P. S.

Art. 8.

**(Rilascio della licenza e del relativo certificato)**

Agli effetti del presente Regolamento, l'Autorità competente rilascia al richiedente licenza comunale di esercizio, con la indicazione del numero e del tipo dei relativi autoveicoli.

Rilascia, inoltre, per ciascuno di essi un certificato nel quale sono riportati gli estremi della licenza comunale di cui al precedente comma e quelli della carta di circolazione governativa, riferentesi all'autoveicolo stesso.

La licenza ed i certificati comunali devono essere restituiti all'Ufficio Municipale in caso di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 9.

**(Durata della licenza d'esercizio)**

La licenza comunale di esercizio, subordinatamente a quella <sup>della</sup> di Pubblica Sicurezza, ha la durata di un quinquennio, per quanto dal Comune stabilito col presente Regolamento.

Art. 10.

**(Gestione del servizio - Trasferimento della licenza comunale)**

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti, per conto e nome dello stesso.

La licenza comunale d'esercizio non può essere trasferita senza l'assenso dell'Autorità comunale, la quale provvede a termini delle norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

Analogo procedimento viene seguito per le licenze comunali d'esercizio intestate a persone fisiche, quando, per la morte del titolare gli eredi intendano continuare l'esercizio.

Art. 11.

**(Sostituzione degli autoveicoli)**

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza la regolare licenza da parte dell'Autorità Comunale, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento. Le sostituzioni dei conducenti in servizio devono essere comunicate all'Autorità Comunale cinque giorni prima e quelle d'urgenza entro 48 ore dal loro verificarsi, con la esibizione, di cui all'art. 12.

Art. 12.

**(Verifiche e revisioni degli autoveicoli)**

Gli autoveicoli di cui al presente Regolamento debbono essere sottoposti prima della loro ammissione in servizio, a verifica da parte di una Commissione composta di un rappresentante del Comune e di un rappresentante delle competenti organizzazioni di categoria. La verifica può essere disposta ogni anno.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, giusto quanto contenuto nel T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, agli Ispettorati della Motorizzazione Civile (art. 113).

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia all'Ispettorato della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 15 giugno 1959, numero 393.

Ove invece l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, sarà provveduto al ritiro del certificato comunale, con l'obbligo al titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura, entro un termine non superiore a tre mesi.

Art. 13.

**(Tariffe)**

Con deliberazione della Giunta Municipale da sottoporsi all'approvazione dell'autorità tutoria provinciale, sono fissati i massimi delle tariffe, tenuto conto della potenza e del tipo dell'autoveicolo, sia in base al chilometraggio, sia in base alla natura del servizio.

Le tariffe sono distribuite alle autorimesse, che hanno l'obbligo di tenerle costantemente esposte in modo ben visibile nei loro locali e di comunicarle agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggi.

Art. 14.

**(Contachilometri)**

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

Art. 15.

(Obbligo dell'esibizione del certificato Comunale)

Il certificato comunale di cui al 2° comma dell'art. 8 deve costantemente essere portato sull'autoveicolo, unitamente ai documenti di circolazione, ed esibito ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale.

Art. 16.

(Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti)

E' vietato di esercitare con autoveicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

Per infrazione al presente divieto, l'Autorità può disporre la sospensione o la revoca della licenza comunale d'esercizio.

Art. 17.

(Stazionamento su strade o aeree pubbliche)

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate allo stazionamento in piazza in quanto questo Comune è stato incluso, in conformità al disposto dell'articolo 105 del IV D.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, tra quelli di minore importanza, nelle seguenti località:

Le località di stazionamento sono le seguenti:

Piazza Assunta

Piazza Cappuccini

Viale Stazione G.le

oppure (1):

Divieto di stazionamento su strade o aeree pubbliche:

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli di noleggio da rimessa sulle strade o aeree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risultasse preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli sostino agli scali di arrivo in attesa di coloro per conto dei quali sono state noleggate.

Art. 18.

(Comportamento dei conducenti)

I conducenti di autoveicoli da noleggiare devono indossare, in servizio, costantemente abiti decenti.

(1) Cancellare quello che non fa al caso.

Essi debbono usare col pubblico modi corretti, ed in particolare è loro vietato:

- a) di fare schiamazzi, usare parole volgari e di abusare dei mezzi acustici di segnalazione;
- b) di far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- c) di negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- d) di portare cani propri nell'autoveicolo;
- e) di deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- f) di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

g) di fermare l'autoveicolo o d'interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

h) di fumare o mangiare durante la corsa -  
Ai conducenti è fatto specificatamente obbligo:

- a) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, o pel trasporto di malati, di feriti, di funzionari o di agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni d'igiene, nel caso di trasporto di malati contagiosi. In caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno ai conducenti i necessari buoni, che attestino i servizi prestati;
- b) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, trovandovi qualche oggetto dimenticato di cui non si possa fare la immediata restituzione al proprietario di depositarlo entro le ventiquattro ore all'Ufficio di Polizia Municipale;
- c) di curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- d) di disimpegnare in genere il servizio con ogni decoro.

#### Art. 19.

##### (Sospensione della corsa)

Qualora per avaria all'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, ~~senza possibilità di tempestiva sostituzione~~ <sup>o anche temporaneamente</sup> dello stesso, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella ~~convenuta~~ <sup>eventualmente</sup>.

D'altra parte il conducente può esigere l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta per l'intera corsa, quando i passeggeri smontino all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che i passeggeri, oltre la quota da pagarsi, non depositino una somma da contrattarsi per trattenere a loro disposizione l'autoveicolo per il periodo di tempo ad essi necessario.

Art. 20.

**(Parziale ritiro delle licenze comunali d'esercizio)**

Per esigenze d'ordine generale, sia allo scopo di sistemazione del servizio, come per necessità locali, l'Autorità Comunale può, in qualunque tempo, sentite le competenti organizzazioni di categoria, disporre il parziale ritiro delle licenze comunali.

Tale provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive, e successivamente sulle licenze di data più recente.

Art. 21.

**(Decadenza della licenza comunale d'esercizio)**

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere senz'altro:

a) per mancato inizio del servizio entro 3 mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda;

b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia alla licenza;

c) per interruzione del servizio per un periodo superiore ai ~~tre~~ <sup>45 giorni</sup> mesi, a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;

d) per <sup>morte o</sup> fallimento del titolare o, qualora trattisi di Società commerciale, per scioglimento della stessa;

~~o per cessazione della proprietà dell'autoveicolo o per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 110.~~

Art. 22.

**(Contravvenzioni)**

Le infrazioni al presente Regolamento, non contemplate dal T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dal D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 sono punite a termini della legge comunale e provinciale salvo sempre il diritto della Autorità comunale di revocare la licenza comunale d'esercizio e di sospendere la sua validità per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art. 23.

**(Revoca della licenza comunale d'esercizio)**

La licenza comunale di esercizio viene revocata:

a) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio;

b) qualora l'attrezzamento del servizio non risulti mantenuto nell'efficienza corrispondente agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;

c) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe massime stabilite dal Comune; per abusive regolazione del contachilometri, per manomissione dell'apparecchio, e chiunque i fatti siano imputabili -



d) in caso di cessione anche temporanea dell'esercizio per il quale è concessa la licenza;

e) per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile nell'interesse del servizio l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare.

#### Art. 24.

##### **(Sospensione della licenza comunale d'esercizio)**

Per infrazioni non passibili di revoca della licenza comunale d'esercizio, a termini dell'articolo precedente, sarà applicata la sospensione della licenza stessa, anche se le infrazioni siano costituite o derivino da mancata o deficiente sorveglianza da parte dei titolari sull'adempimento degli obblighi specifici di servizio disposti per i conducenti.

#### Art. 25.

##### **(Sospensione breve della licenza comunale d'esercizio)**

Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale d'esercizio, sarà adottato, sentite le competenti organizzazioni di categoria salvo, nel caso d'urgenza, l'applicazione della sospensione provvisoria con effetto immediato, per un periodo non superiore ai 15 giorni.

#### Art. 26.

##### **(Sindacato Ministeriale su alcuni provvedimenti comunali)**

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente ed alle località di stazionamento, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministro dei Trasporti in base all'art. 113 del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740.

#### Art. 27.

##### **(Disposizioni generali e finali)**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e degli articoli 105 e 113 del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, alla Legge comunale e provinciale e norme attinenti, ed agli altri Regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia, e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.